

TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAV.

MEMORIA di costituzione

per

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia

Istituto in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

CONTRO

....., rappresentata e difesa come in atti

Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'Istituto scolastico chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del rapporto contrattuale per supplenza dallo stesso stipulato in qualità di personale ATA, nella parte in cui il termine ultimo è stato fissato al 30 giugno 2007 e non già al 31 agosto 2007.

L'Istituto scolastico si è (irritualmente) costituito in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo azione di "manleva" nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione

FATTO E DIRITTO

Si costituisce con il presente atto il Ministero della Pubblica Istruzione il quale:

In via preliminare eccepisce la assoluta nullità della costituzione dell'Istituto a mezzo di avvocato del libero foro, e

conseguentemente chiede dichiararsi nulla anche la domanda dallo stesso proposta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 bis del D.P.R. n. 275 del 1999 infatti *“L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*

Come già statuito dalla Cassazione infatti *“le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, sono compenstrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato* (Cass. civ. Sez. III, 13-07-2004, n. 12977).

Ciò implica che ai sensi dell'art. 1 R.D. 30-10-1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. L'esclusività di tale patrocinio deriva poi chiaramente dal successivo art 5 del RD 1611/1933: *“Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.*

L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro delle finanze”.

Solo per mero scrupolo difensivo si evidenzia che tale disciplina non trova deroga alcuna, per quanto attiene al conferimento del patrocinio ad avvocati del libero foro, nell’art. 417 bis c.p.c. Come di recente confermato da Cass. civ. Sez. lavoro, 22-02-2008, n. 4690 (punto 14 della motivazione) *“La formulazione testuale dell'art. 417 bis c.p.c. rende difficilmente contestabile che il legislatore abbia voluto introdurre con esso una norma che conferisce in generale alle pubbliche amministrazione, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, la facoltà di stare in giudizio, in primo grado, **mediante loro dipendenti**, in piena coerenza del resto con quanto dispone l'attuale D.Lgs n. 165 del 2001, art. 12, introdotto anch'esso dallo stesso D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 12, nell'attuazione della delega diretta alla devoluzione al Giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con contestuale previsione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso: art. 11, comma 4, lett. g, circa la necessaria organizzazione del contenzioso del lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche, nel segno dell'“efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie” (così testualmente l'art. 12, cit.).*

L’unica alternativa possibile per le difese dell’Amministrazione è pertanto quella fra difesa a mezzo di propri funzionari e difesa a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, qualora, il suddetto ufficio determini di assumere direttamente la trattazione della causa.

Nel merito si chiede il rigetto del ricorso.

Il dirigente scolastico ha infatti correttamente stipulato il contratto determinando il termine ultimo con riferimento alla conclusione delle attività didattiche, non sussistendo i presupposti per una diversa decorrenza del dies ad quem.

La stessa Direzione Generale per il personale della scuola con nota del 20 settembre 2005 Prot. n. 1655 (Oggetto: Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l'anno scolastico 2005/2006 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia. - D.M. 9.6.2005, n. 55) ha chiarito *“che solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 34, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.*

Qualora le procedure per la definizione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al D.M. 9.6.2005, n. 55 non si concludano in tempo utile per il conferimento delle citate supplenze per l'a.s. 2005/2006, dovranno essere utilizzate le graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia relative alla precedente procedura avviata con D.M. 10.10.2001, n. 150 .

In attesa, pertanto, dell'approvazione in via definitiva delle graduatorie di 3° fascia di cui al D.M. 55/05 i posti disponibili per l'anno scolastico 2005/06 per le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica sono coperti mediante supplenze temporanee fino alla nomina degli aventi diritto, conferite dal competente dirigente scolastico ai candidati utilmente inseriti nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al citato D.M. 150/2001.

Le predette supplenze cesseranno con l'approvazione in via definitiva delle ! citate graduatorie di cui al D.M. 55/05.

Trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro la data del 31.12. e fino al termine dell'anno scolastico è fatta salva la possibilità di accettazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte del personale ATA di ruolo ai sensi dell'art.58 del CCNL 2002/2005.

CONCLUSIONI:

“Voglia l'adito tribunale in via preliminare dichiarare la nullità della costituzione in giudizio dell'Istitutoa mezzo di avvocato del libero foro. Nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato”